

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA

composta dai signori Magistrati:

- **MARCELLI GIANMICHELE** **Presidente**
- **PASTORE UGO** **Consigliere**
- **RODOLFO GIUNGI** **G. A. Relatore**

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 88/2016 RGC promossa

DA

- **ditta 2G COSTRUZIONI di GALLO SALVATORE**, con sede in Trentola Ducenta (CE) alla via delle Gardenie n. 2, in persona del suo titolare e legale rapp.te p.t.;

C.F.: 03090360615;

rappresentata e difesa dall'avv. Massimo Di Bonaventura del foro di Fermo, ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio dell'avv. Marco Tacconi in Ancona alla piazza Kennedy n. 13;

(appellante)

NEI CONFRONTI DI

- **NUOVA EUROPA COSTRUZIONI srl unipersonale in liquidazione**, con sede Montottone (FM) alla via Montebello n. 1/A, in persona del legale rapp.te p.t.;

C.F.: DLSMSM73R04D542Y;

Firmato Da: DI NINNO FRANCESCA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 67225c32375a0ea9555fa53281506977
Firmato Da: MARCELLI GIANMICHELE Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 3aab31e515f545296cd807d0369f3c73 - Firmato Da: GIUNGI RODOLFO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 1006978bc12f633b90c5c420e43



rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Calafiore del foro di Fermo ed elettivamente domiciliato con questi presso lo studio dell'avv. Francesco Tardella in Ancona al C.so Mazzini n. 156;

(appellata)

AVVERSO la sentenza n. 671/2015 del 18.07.2015 del Tribunale di Fermo, resa in giudizio n. 838/2012 RGC.

OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.

CAUSA posta in decisione all'udienza del giorno 21.01.2020.

CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti concludono riportandosi ai rispettivi atti introduttivi.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione in appello dinanzi a questa Corte del 11.01.2016 la ditta 2G Costruzioni ha impugnato la sentenza in epigrafe con la quale, in accoglimento della opposizione a decreto ingiuntivo avanzata dalla Nuova Europa Costruzioni srls, era stata dichiarata la competenza arbitrale sulla controversia e revocato il decreto ingiuntivo opposto. Si è costituita nel grado l'appellata, per chiedere il rigetto dell'impugnazione e la conferma della decisione. Con ordinanza del 08.02.2017 la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione della efficacia esecutiva della sentenza impugnata formulata dalla parte appellante.

All'udienza del 21.01.2010 la causa è stata trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di rito per le difese.

Con un primo motivo di appello la ditta 2G Costruzioni si duole della decisione impugnata nella parte in cui essa, dopo aver dichiarato la nullità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza di una clausola compromissoria, ha poi rigettato l'intera domanda di pagamento introdotta in sede monitoria,



mentre invece la clausola compromissoria in questione era presente solo in uno dei due contratti di appalto su cui si fondava il credito azionato. Più precisamente, evidenzia l'appellante, poiché il decreto ingiuntivo era relativo al mancato pagamento di n. 3 fatture, di cui le prime due (la fatt. 1 e la fatt. 2 del 04.01.2012) relative al contratto per la realizzazione del centro residenziale "Vela Verde" (contratto in cui era presente una clausola compromissoria) e la terza (la fatt. n. 3 del 04.01.2012) relativa invece al contratto per i lavori eseguiti presso la "Villa Leonardi" (contratto privo di clausola compromissoria), l'accoglimento dell'eccezione di compromesso in arbitrato doveva essere accolta soltanto con riferimento alle prime due fatture, mentre del credito di cui alla terza ben poteva e doveva il Giudice conoscere in sede giurisdizionale. Conseguentemente l'appellante torna a chiedere in appello il pagamento della richiamata fattura n. 3/2012.

Il motivo è fondato e va accolto.

Non vi è contrasto tra le parti - e del resto la questione è documentale - circa il fatto che una valida ed efficace clausola compromissoria sia contenuta esclusivamente nel contratto sottoscritto inter partes in data 29.08.2011 e relativo al centro residenziale "Vela Verde", mentre nel contratto del 19.11.2010, relativo a "Villa Leonardi", la clausola contrattuale relativa alle "controversie" rimanda chiaramente al "giudizio legale" (al di là dell'espressione poco precisa, è chiara la volontà delle parti di escludere espressamente il ricorso ad un qualsiasi arbitrato e di volersi avvalere, invece della Giustizia Ordinaria). E non vi è neppure contrasto tra le parti circa il fatto che il decreto opposto fosse fondato su tre fatture, le prime due delle quali relative ai lavori del centro "Vela Verde" e la terza invece - di € 27.116,00= - afferente i lavori di "Villa Leonardi". Ora, è evidente che



l'eccezione di compromesso su cui il Tribunale di Fermo ha fondato la propria decisione, se da un lato valeva senz'altro a provocare la declaratoria di nullità (e comunque di revoca) dell'intero decreto ingiuntivo opposto (come correttamente disposto dal Giudice di prime cure), dall'altro non poteva riguardare tuttavia l'intero credito reclamato dalla 2G Costruzioni in sede monitoria, ma soltanto quella parte dello stesso (quella relativa alle fatture nn. 1 e 2 riguardanti i lavori del centro "Vela Verde") oggetto del contratto sottoposto all'arbitrato. Non vi è nessun dubbio, del resto, che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non possa e non debba risolversi in una mera valutazione della legittimità della procedura monitoria (e dunque in una decisione circa la conferma o la revoca del decreto), quanto invece in un vero e proprio giudizio ordinario avente ad oggetto la complessiva fondatezza o meno della pretesa creditoria avanzata in sede monitoria. Nei confronti del credito oggetto della citata fattura n. 3, dunque, il Tribunale di Fermo avrebbe dovuto condurre una valutazione di merito, valutazione che necessariamente deve essere ora effettuata in questa sede. A questo proposito, va osservato che nel corso del giudizio di primo grado l'opponente (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo e prima memoria ex art. 183, VI co., cpc) ha eccepito che i lavori eseguiti presso "Villa Leonardi" oggetto della fattura in contestazione fossero in realtà viziati, e dunque non meritevoli di essere pagati. La circostanza, però, non è risultata minimamente provata all'esito dell'istruttoria condotta in primo grado. Solo il teste Roberto Valentini difatti, udito all'udienza del 12.11.2013, ha vagamente e genericamente riferito di contestazioni tra le parti relative ad una pavimentazione, ma - a parte la rilevata estrema imprecisione della circostanza (non è ben chiaro neppure a quale, tra le due diverse opere contrattuali, si riferisca la narrata



contestazione) - è evidente comunque che la sussistenza di una contestazione è fenomeno ben lontano dalla prova della sussistenza dei vizi contestati.

Ferma dunque la revoca del decreto ingiuntivo opposto, il credito della ditta 2G Costruzioni relativo alla fattura n. 3/2012 di € 27.116,00=, deve pertanto essere riconosciuto e la Nuova Europa Costruzioni deve essere condannata al relativo pagamento.

Non può essere invece accolto il secondo motivo di appello con il quale la 2G Costruzioni chiede il riconoscimento del maggior danno ai sensi dell'art. 1224 c.c. perché la domanda risulta tardiva in quanto non tempestivamente introdotta in primo grado.

Le spese di lite di primo e secondo grado, attesa la reciproca parziale soccombenza, possono essere compensate tra le parti nella misura dei 2/3, ed essere invece poste per il restante 1/3 a carico della parte appellata, in considerazione della propria soccombenza principale. Esse sono liquidate in dispositivo con riferimento all'intero.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- condanna Nuova Europa Costruzioni srls in liquidazione a pagare in favore della ditta 2G Costruzioni di Salvatore Gallo la somma di € 27.116,00= oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- compensa per i 2/3 le spese di lite di primo e secondo grado tra le parti; condanna Nuova Europa Costruzioni srls in liquidazione a rifondere alla ditta 2G Costruzioni di Salvatore Gallo il restante 1/3 che liquida, con riferimento all'intero, per il primo grado in complessivi € 6.500,00= (di cui € 1.500,00= per



studio; € 1.000,00= per fase introduttiva; € 1.500,00= per fase istruttoria; € 2.500,00= per fase decisoria) e per il secondo grado in complessivi € 5.750,00= (di cui € 1.500,00= per studio; € 1.250,00= per fase introduttiva; € 3.000,00= per fase decisoria). Il tutto oltre al 15% L.P., CAP e IVA come per legge;

- conferma nel resto.

Così deciso in Ancona nella camera di consiglio del 21.07.2020.

Il Giudice Ausiliario Relatore

Il Presidente

Avv. Rodolfo Giungi

Dott. Gianmichele Marcelli

